



**COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

*Tel 041/486788*  
*Fax 041/487379*

*Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)*

*P.IVA 00625620273*

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 47**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**N. 11 DEL 30-09-2024**

**Ufficio: SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE  
DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE  
2024 - 30 APRILE 2025.**

## LA SINDACA

**Premesso che** l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

**Richiamata** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla *qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*, che raccoglie la maggior parte della normativa esistente sulla tematica della qualità dell'aria, con la finalità di migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente, contestualmente prevedendo azioni correttive in caso di mancato rispetto delle vigenti disposizioni;

**Richiamato**, altresì, il D. Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;

**Richiamate**, inoltre, le seguenti disposizioni di rango regionale adottate in materia:

**DGR Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013** che ratifica un *"Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria"* che contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano, al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";

**Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016** con cui si approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**DGR Veneto n. 836 del 06/06/2017** ad oggetto *"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, poi sottoscritto in data 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da attuare in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

**DGR Veneto n. 1500 del 16.10.2018** che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sulle linee del coordinamento dei TTZ;

**DGR Veneto n. 238 del 02/03/2021** con cui è stato approvato un *Piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria*, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

**DGR Veneto n. 1089 del 09/08/2021** avente ad oggetto *"Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure"*;

**DGR Veneto n. 786 del 12.07.2024** con cui è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

**Preso atto che** la ratifica del sopracitato nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della

qualità dell'aria;

- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza"; IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura"; IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia. Nel dispositivo della suddetta sentenza la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

**Precisato** in merito all'individuazione delle "zone" e degli "agglomerati" del territorio Veneto, ai fini della valutazione della qualità dell'aria che:

- Con deliberazione di Giunta regionale n. 799 del 28.03.2003 avente oggetto "*Individuazione preliminare delle zone a rischio di inquinamento atmosferico ai sensi degli artt. 7, 8, 9 del D.Lgs 4.08.1999, n. 351*" sono state individuate le zone e gli agglomerati del territorio veneto dove i livelli di uno o più inquinanti potevano comportare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme e quelli dove i livelli degli inquinanti risultavano inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 23.10.2012 avente oggetto "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione" è stata approvata una nuova suddivisione del territorio regionale in *zone e agglomerati* relativamente alla qualità dell'aria;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria in vigore dal 1° gennaio 2021, all'interno della quale risultano individuate, tra l'altro, la "Zona IT0517 - Agglomerato Venezia" che ricomprende i Comuni di Venezia, Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè e Spinea, nonché la zona "IT0522 – Pianura" per quanto riguarda il Comune di Santa Maria di Sala;

**Preso atto che** in data 24/09/2024 si è svolto il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), convocato ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, composto dai 44 Comuni della Città Metropolitana di Venezia, nel corso del quale sono state illustrate e trattate le seguenti tematiche:

- situazione qualità dell'aria nei territori della città Metropolitana di Venezia, con particolare riguardo alle situazioni di criticità derivanti dal superamento dei valori del PM 10. A tal riguardo viene confermata l'emissione da parte di ARPAV, con decorrenza 1 ottobre 2024, di bollettini informativi reperibili, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alla pagina web <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;
- esiti del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza regionale riunitosi in data 23.09.2024: conferma, con DGR 786/2024, delle misure strutturali ed emergenziali già adottate in passato (DGR 238/2021 e DGR1089/2021), presa atto che è in corso l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, ricognizione delle possibili misure incentivanti (bando stufe 2024, bando auto 2024, bando veicoli aziendali, bando stufe per imprese), progetto MOVE-In, procedura di infrazione europea;
- misure da adottare per la stagione invernale in corso, che risultano sostanzialmente invariate rispetto alla scorsa stagione invernale;

□ pianificazione delle *domeniche ecologiche*;

**Rilevato** che a livello locale devono essere previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Preso atto**, altresì, che ai sensi della sopra citata disciplina regionale il Comune di Santa Maria di Sala rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure di contenimento degli inquinanti atmosferici, previste dal "*Nuovo Accordo di Bacino Padano*" in ragione del numero di abitanti e più precisamente nella fascia demografica 10.000-30.000 abitanti, da applicare in funzione dei livelli di allerta (verde, arancione e rosso) e avendo comune riferimento, per questo Ente la stazione di Mirano;

**Ritenuto** necessario, sulla base di quanto sopra espresso, recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, da applicarsi nell'intero territorio comunale, attraverso l'approvazione delle misure esplicitate nell' **ALLEGATO A**, inviato dalla Città Metropolitana di Venezia - *Area tutela ambientale servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale – e acquisito al prot. com. n. 21082/2024*;

**Ribadita** l'importanza di potenziare l'attività di controllo, con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;

#### **Richiamati**

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

### **ORDINA**

di applicare su tutto il territorio comunale, nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2024 e il 30 aprile 2025, le misure contenute nell'**ALLEGATO A** al presente provvedimento, quali azioni di miglioramento della qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalle DGR n. 238/2021 e n. 1089/2021, e così come condiviso a livello di Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia in data 24/09/2024, con le seguenti limitazioni afferenti in particolare al punto "3. **Trasporti**" del sopraccitato

ALLEGATO A:

3. TRASPORTI			
Cosa	Durata temporale		Ambito di applicazione
3.3. Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza			
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2  <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1° ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2	Dal 1° ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale

	<i>Deroghe al punto 6</i>		
<b>Livello di allerta 2 ROSSO</b>	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1° ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 26/12  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
3.4.	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico; Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello; Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione.	Dal 1° ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale
3.5.	Implementazione dei controlli circolazione stradale	In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico	Intero territorio comunale

### AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che l'ottemperanza al presente atto, relativamente al punto "4. Impianti Termici" dell'ALLEGATO A, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

### DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza:

Prefettura di Venezia

Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente

Città metropolitana di Venezia - Ufficio Politiche Ambientali

Città metropolitana di Venezia -Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);

Azienda ULSS 3 Serenissima

A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia

AVM S.p.A.;

Comando di Polizia Locale del comune di Santa Maria di Sala;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. n. 689/1981.

**LA SINDACA**

**Avv. Rocchi Natascia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**ALLEGATO A**  
**comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti**

“Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025”

**1. Periodo di attuazione delle misure**

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1° ottobre al 30 aprile.

**2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.**

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento che per questo Comune è denominata – zona Mirano – come da valutazione con stima modellistica:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

3. TRASPORTI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
<b>3.3.</b>	<b>Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza</b>		
<b>Nessuna allerta VERDE</b>	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2  <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1° ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
<b>Livello di allerta 1 ARANCIO</b>	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2  <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1° ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
<b>Livello di allerta 2 ROSSO</b>	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2	Dal 1° ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 26/12  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale



	<i>Deroghe al punto 6</i>		
<b>3.4.</b>	<p>Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;</p> <p>Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;</p> <p>Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;</p> <p>Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione.</p>	Dal 1° ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale
<b>3.5.</b>	<b>Implementazione dei controlli circolazione stradale</b>	In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico	Intero territorio comunale

<b>4. IMPIANTI TERMICI</b>			
	<b>Cosa</b>	<b>Durata temporale</b>	<b>Ambito</b>
<b>4.1.</b>	<b>Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto</b>		
<b>Nessuna allerta VERDE</b>	<p><b>Limitazioni di temperatura</b>  17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p>	<p>Dal 1° ottobre al 30 aprile</p> <p>Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale

	<b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo).		
<b>Livello di allerta 1 ARANCIO</b>	<p><b>Limitazioni temperatura:</b>  17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p><b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo).</p>	Dal 1° ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
<b>Livello di allerta 2 ROSSO</b>	<p><b>Limitazione temperatura</b>  17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p><b>Deroghe</b>  Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo).</p>	Dal 1° ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
<b>4.2.</b>	<b>Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose</b>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1.	<b>Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza</b>		
<b>Nessuna allerta VERDE</b>	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali.</p> <p><b>Divieto:</b> di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006.</p> <p><b>Derghe:</b> La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.</p>	Divieto combustioni: Dal 1° ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale
<b>Livello di allerta 1 ARANCIO</b>	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici.</p> <p><b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p><b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p><b>Derghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1° ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1° ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
<b>Livello di allerta 2 ROSSO</b>	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici.</p> <p><b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio.</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1° ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1° ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale

	<p><b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p><b>Deroghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.</p>		
5.2.	<p><b>Obbligo</b> di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore.</p> <p><b>Deroga:</b> Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.</p>	Continua	Tutto il territorio comunale
5.3.	<p><b>Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici</b></p>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

**6. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

**Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):**

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

## CIRCOLAZIONE ORDINANZA LIMITAZIONI TRAFFICO

- ☐ Visite mediche/analisi
- ☐ Operatori sanitari/ass. sanitaria/farmacisti
- ☐ Veicoli pubblico servizio/pubblica utilità
- ☐ Operatori mercato
- ☐ Trasporto merci deperibili/artigiani e serv. manutentivi
- ☐ Cerimonie funebri/nuziali
- ☐ Veicoli soc. sportive
- ☐ Ministri di culto
- ☐ Conducente di età  $\geq 70$  anni con veicolo di potenza  $\leq 80$  kW

### AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di circolare in deroga alle limitazioni previste dall'Ordinanza Sindacale n. \_\_\_\_\_ nei termini da quest'ultima prevista;
- di condurre il veicolo tipo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_;
- che per raggiungere il luogo di destinazione dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ percorre il seguente itinerario:<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

Dolo, \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare il luogo di partenza, le principali vie percorse e il luogo di destinazione